

IL VICEPRESIDENTE
Leo Cibelli

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Mara Minardi



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 83 DEL 10/06/2015

Copia della presente deliberazione nr. 83 del 10/06/2015 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 19/06/2015

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA BNL SPA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D APPELLO DI BOLOGNA N. 714/2014 - RICORSO INCIDENTALI - INTEGRAZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO AGLI AVV.TI GIOVANNI CEDRINI E LUCA ZAMAGNI CON DGC 67 DEL 18/05/2015

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, senza reclami, (Art.124, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci, del mese di giugno, alle ore 09:45 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	CECCHINI PIERO	Sindaco	G
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	G
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

Il Sindaco Cecchini Piero e l'Assessore Sanchi Anna Maria sono assenti giustificati.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 91 (proponente: Sindaco Cecchini Piero) predisposta in data 10/06/2015 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a)Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 10/06/2015 dal Dirigente Responsabile dei SERVIZI DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO dott.ssa Mara Minardi;

b)Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 10/06/2015 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Daniele Cristoforetti;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 91

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91 DEL 10/06/2015

GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA BNL SPA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D APPELLO DI BOLOGNA N. 714/2014 - RICORSO INCIDENTALE - INTEGRAZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO AGLI AVV.TI GIOVANNI CEDRINI E LUCA ZAMAGNI CON DGC 67 DEL 18/05/2015

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI DI STAFF ALLE DIPENDENZE
FUNZIONALI DEL SINDACO
SERVIZIO: UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Mara Minardi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

PREMESSO che:

-la Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 734/2014 depositata in data 11/03/2014:

- ha dichiarato la nullità ed ha annullato e dichiarato inefficaci i contratti di Interest Rate Swap conclusi fra il Comune di Cattolica e la Banca Nazionale del Lavoro Spa in data 15/05/2003, 1/12/2003, 22/10/2004 e ha disposto la restituzione delle somme di tempo in tempo corrisposte da Banca Nazionale del Lavoro al Comune di Cattolica sino al 30/01/2010 per complessivi euro555.713,76 e delle somma di tempo in tempo corrisposte dal Comune di Cattolica alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a per complessivi Euro 1.031.393,17 oltre ad eventuali reciproci pagamento successivi intercorsi fra le parti per gli stessi titoli, con gli interessi legali dal giorno della domanda;

- ha condannato la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a alla rifusione in favore del Comune di Cattolica delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- la B.N.L. Spa conveniva in giudizio il Comune di Cattolica, con atto notificato in data 04/05/2015 (prot. 14259), avanti alla suprema Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna 734 depositata in data 11/04/2015;
- che con Dgc n. 67/2015 veniva conferito incarico di patrocinio legale agli Avv.ti Giovanni Cedrini e Luca Zamagni del Foro di Rimini per resistere nel citato giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione;

PRESO ATTO di quanto comunicato dall'Avv.to Cedrini con nota mail del 26/05/2015 e con i successivi colloqui intercorsi, e precisamente:

- L'esito del giudizio di secondo grado è stato totalmente vittorioso per il Comune di Cattolica; l'unico capo della sentenza che, fermo quanto rilevato, potrebbe configurare un'ipotesi di soccombenza (teorica) è quello relativo al rigetto del motivo di appello concernente la nullità dei contratti per la violazione dell'art. 30 TUF ovvero della disciplina applicabile ai contratti finanziaria stipulati “fuori sede”;
- Soccombenza teorica in quanto la Corte ha dichiarato infondato il motivo proposto dal Comune rilevando, preliminarmente, che lo stesso ed altri motivi erano da intendersi assorbiti a fronte dell'accoglimento dell'appello per i precedenti motivi analizzati e ritenuti fondati;
- In giurisprudenza sono rinvenibili dei precedenti, anteriormente alla pronuncia resa dalla Cassazione SSUU n. 13905/2013, che avevano valorizzato il dato formale di cui all'art. 30 TUF e dichiarato la nullità del contratto di investimento poiché proposto fuori sede e perché privo dell'avviso in ordine alla facoltà di recedere, senza quindi indagar sul profilo dell'investitore e sulle trattative che avevano preceduto o meno la stipula;
- Che la Corte di Appello di Bologna sotto il profilo fattuale, ha rilevato che la sottoscrizione fuori sede è stata negata dalla banca (ovvero non è stata riconosciuta come circostanza di fatto e come tale non può reputarsi processualmente acquisita) e che i contratti non recano il luogo di sottoscrizione per cui il presupposto per l'applicazione della disciplina del fuori sede, ovvero la stipula avvenuta al di fuori di una filiale bancaria, non risulta provato;
- Stante l'esito totalmente vittorioso del giudizio di secondo grado in favore del Comune di Cattolica, potrebbe essere proposto ricorso incidentale condizionato relativamente al capo precitato della sentenza poiché, sulla base della sentenza del giudice del gravame, la sottoscrizione fuori sede dei contratti, quale presupposto per l'operatività in fatto dell'art. 30 TUF, è una circostanza non provata per cui, sempre in base a quanto indicato nella sentenza di 2° grado, la eventuale ritenuta applicazione della norma alla fattispecie specifica in esame potrebbe comportare il rinvio alla Corte di secondo grado per l'assunzione delle relative istanze probatorie formulate e reiterate dalla difesa del Comune;
- L'eventualità del rinvio alla Corte di Appello non può del resto reputarsi certa in quanto la Corte di Cassazione potrebbe dissentire dalle motivazioni della sentenza gravata circa la ritualità dell'avvenuta contestazione da parte della banca della sottoscrizione dei contratti fuori sede e, pertanto, reputare la questione decidibile senza dar corso al rinvio per le relative assunzioni istruttorie;

CONSIDERATA quindi l'opportunità, paventata dai legali incaricati con Dgc

67/2015 di proporre ricorso incidentale condizionato sul capo della sentenza che ha rigettato la pretesa formulata dal Comune, ritenendo non applicabile la disciplina della negoziazione "fuori sede" alla fattispecie con conseguente rigetto della invocata nullità dei contratti ex art. 30 TUF;

VISTO il preventivo di spesa dello Studio legale associato Cedrini & Zamagni di Rimini, specializzato in consulenza e assistenza legale in materia di intermediazione di valori mobiliari ed operazioni finanziari, di € 3.599,00 a titolo di anticipazioni spese (contributo unificato, bolli spese fisse) e di € 2.918,24 (= € 2.000,00 competenze oltre ad Spese Generali, Cpa e Iva) per un totale di € 6.517,24

RILEVATO che:

-il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 del Codice degli appalti a causa della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2730/12);
-l'art. 46 c. 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi di patrocinio legale;

RILEVATO inoltre che gli avvocati Giovanni Cedrini e Luca Zamagni con Studio Legale in Rimini Via degli Ortaggi, 2 si sono dichiarati disponibili a proporre appello incidentale alle condizioni di cui al preventivo di spesa di cui sopra;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale proporre il ricorso incidentale condizionato sul capo della sentenza che ha rigettato la pretesa formulata dal Comune, ritenendo di assumere tutte le azioni giudiziarie possibili finalizzate a tutelare gli interessi dell'Ente, conferendo il relativo incarico di patrocinio legale in forma congiunta e disgiunta all'Avv. Giovanni Cedrini e all'Avv. Luca Zamagni, entrambi iscritti allo speciale Albo dei Cassazionisti;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

1)di proporre, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, ricorso incidentale condizionato, nell'ambito del procedimento avanti alla

Suprema Corte di Cassazione promosso da BNL Spa avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 714/2014, conferendo il relativo incarico di patrocinio legale in forma congiunta e disgiunta all' Avv. Giovanni Cedrini e all'Avv. Luca Zamagni;

2) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche seguenti: € 3.599,00 a titolo di anticipazioni spese (contributo unificato, bolli spese fisse) e di € 2.918,24 (= € 2.000,00 competenze oltre a Spese Generali, Cpa e Iva) per un totale di € 6.517,24;

3) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

4) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

5) di riservare a separato atto del competente Dirigente Servizio Contenzioso Affari Legali il successivo impegno di spesa;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

.....